



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 5 del 10/01/2019

OGGETTO :

LEGGE 179/2017 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI. ADESIONE AL PROGETTO “WHISTLEBLOWING PA”

Vista:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che, all’art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l’articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;

- la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che all’art. 1, comma 1, ha riformulato l’art. 54 bis del D.lgs n. 165/2001;

l’ art. 54 bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone testualmente:

- 1) *Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro **non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito**, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.*
- 2) *Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.*
- 3) ***L'identità del segnalante non può essere rivelata.** Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o*

in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

- 4) *La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*
- 5) *L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.*
- 6) *Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.*
- 7) *E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.*
- 8) *Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.*
- 9) *Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».*

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la **deliberazione n. 72 dell'11 Settembre 2013** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (al punto 3.1.11) la “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)”, dettando linee guida per la applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Richiamate le linee guida formulate in materia dal PNA, che si sintetizzano di seguito:

- 1) adottare i necessari accorgimenti tecnici perché trovi effettiva attuazione la tutela prevista dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, assicurando la necessaria riservatezza, introducendo appositi obblighi a carico di coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base allo stesso PNA devono essere effettuate;
- 2) prevedere canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3);
- 3) prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;
- 4) predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze di fatto;
- 5) preferire la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, che indirizzi la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;

- 6) individuare come destinatari della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, ricevuta la comunicazione, dovrà assumere le adeguate iniziative a seconda del caso;
- 7) attuare una efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sull'istituto del whistleblowing;
- 8) sottoporre a revisione periodica la procedura, per verificare possibili lacune o incomprensioni.

Con successiva Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato ulteriori "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

nella successiva Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 l'ANAC sottolinea la necessità che il "*whistleblowing trovi posto e disciplina in ogni PTPC*" e che "*la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede": ossia "effettuata nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella Pubblica Amministrazione"* (paragrafo 7.5);

Con Atto del Presidente n°15 del 26 Gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020;

Dato atto:

- che il Piano suddetto elenca tra le principali attività di prevenzione della corruzione la "Tutela del dipendente che segnala illeciti", esplicitando che le modalità di trattamento delle segnalazioni riservate sono disciplinate nell'art.8 del Codice di comportamento generale e nell'art.6 del Codice dell'Ente (pag. 26);

- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende noto il numero delle eventuali segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato;

Ritenuto, necessario, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 179/2017 all'art. 54 bis del D.lgs n. 165/2001, aggiornare la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità e la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd whistleblower), come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che si applicherà ai dipendenti della Provincia di Modena, ad ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, ai lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Provincia di Modena, che intendano segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (Art. 54 bis D.lgs 165/2001);

Ritenuto altresì necessario dotarsi **di un apposito applicativo informatico** in grado di garantire la tutela della riservatezza nell'acquisizione e nella gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti della Provincia di Modena degli ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Provincia di Modena (Art. 54 bis D.lgs 165/2001);

Considerato:

- che il progetto "Whistleblowing PA" promosso da "Transparency International Italia" e il "Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali" offre alle pubbliche amministrazioni una piattaforma informatica gratuita che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale;

- che la Piattaforma sopracitata consente di effettuare la segnalazione attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima; se inviata in forma anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- che le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
 - la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;
 - nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
 - la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPC per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
 - la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
- che in coerenza con la legge 179/17, tra i principali vantaggi di questo strumento vi è quindi la possibilità di segnalare gli illeciti in maniera anonima e di dialogare con il ricevente della segnalazione, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per approfondire ulteriormente la segnalazione dell'illecito rafforzando in tal modo il contrasto alla corruzione tutelando nel contempo coloro che decidono di segnalare un illecito;
- che, a seguito dell'approvazione della procedura di che trattasi, sarà adeguato il Codice di Comportamento a cura del Settore competente;
- che si provvederà a dare ampia diffusione al personale della Provincia di Modena dell'aggiornamento della suddetta procedura e dell'applicativo informatico per l'inoltro delle segnalazioni.

Ritenuto necessario aderire al progetto "Whistleblowing PA" che consente di adempiere a quanto previsto dalla L. 179/2017 ;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore dell'Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

1. di aderire al progetto "Whistleblowing PA" promosso da "Transparency International Italia" e il "Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali" e conseguentemente approva il documento recante "*Aggiornamento alla procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)*", allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare atto che:
 - successivamente all'adozione del presente atto, l'Ente si doterà, a cura dell'Area Amministrativa - Servizio Personale Sistemi informativi e Telematica del sopracitato applicativo informatico per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti della Provincia di Modena, degli ex dipendenti in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Provincia di Modena (Art. 54 bis D.lgs 165/2001);
 - tra i principali vantaggi di questo strumento informatico vi è la possibilità di segnalare gli illeciti in maniera anonima e di dialogare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per approfondire ulteriormente la segnalazione dell'illecito in modo anonimo in coerenza con la legge 179/17 ;

- fino all'attivazione dell'applicativo informatico sopra descritto, continuerà ad essere applicata la vigente "Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)";
3. di mantenere pertanto fino alla suddetta attivazione il canale mail dedicato nel portale intraweb / portale informativo e dei servizi per i dipendenti della provincia e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/ Codice disciplinare e Codice di condotta, che potrà essere utilizzato anche dai lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Provincia di Modena;
 4. che, a seguito dell'approvazione della procedura di che trattasi, sarà adeguato il Codice di Comportamento a cura del Servizio competente;
 5. che una volta attivata e configurata la piattaforma informatica sarà necessario dare ampia diffusione al personale della Provincia di Modena dell'avvenuta attivazione della suddetta procedura informatica e del relativo indirizzo web per l'inoltro delle segnalazioni;
 6. che, al momento dell'adozione da parte di ANAC delle linee guida richiamate dalla L. 179/2017, si provvederà, eventualmente, ad apportare ulteriori integrazioni alla disciplina.

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

Aggiornamento alla procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato.

La Legge 179/2017 ha modificato l'art. 54 bis del D.lgs n. 165/2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Con il presente atto si intendono adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante (c.d. whistleblower), **garantendone l'anonimato** e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti nel pubblico interesse in osservanza di quanto previsto dalla legge 179/2017.

Secondo la definizione fornita da "Transparency International Italia", il segnalante (c.d. whistleblower) è *chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità.*

Il D.lgs n. 165/2001 al comma 2 dell'art. 54 bis, così come modificato dalla Legge 179/2017, individua i soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni. La disciplina di cui all'articolo citato si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione Pubblica.

L'attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, deve essere considerata come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di "*malpractice*" ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Carta costituzionale, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della funzione amministrativa (art. 97) e nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione Pubblica.

In tale ottica l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

- a) i destinatari della segnalazione, che sono individuati in un nucleo ristrettissimo di persone;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- c) le forme di tutela che, con l'introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, devono essere offerte, soprattutto a tutela dei dipendenti, per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

Procedure di segnalazione

Art. 1) Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

La Provincia di Modena individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito “**Responsabile**”), il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte dei seguenti soggetti:

1. dipendente interno del Provincia di Modena o di ex dipendente in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, che intende segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (Art. 54 bis D.lgs 165/2001);
2. lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Provincia di Modena.

Si può precisare che la segnalazione può riguardare non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Il “segnalante” non dovrà utilizzare, quindi, l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

La segnalazione può riguardare anche fatti compiuti presso un'altra Pubblica Amministrazione, in caso di trasferimento, comando o distacco. In questo caso il “Responsabile” che riceve la segnalazione la trasmette all'Amministrazione a cui i fatti si riferiscono.

Risulta indispensabile che la segnalazione presentata dal “segnalante” sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il “Responsabile” è coadiuvato dal Dirigente del Servizio Personale e dal gruppo di supporto appositamente costituito che viene coinvolto a discrezione del “Responsabile”, tenuto conto della tipologia della segnalazione.

Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità, di cui sopra, riguardino il "Responsabile" o il "Dirigente", le stesse devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 2) Procedura per la segnalazione

Il “segnalante” potrà inviare una segnalazione attraverso la procedura informatica denominata “piattaforma Whistleblowing PA” il cui indirizzo web è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'interno della sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alla “Prevenzione della corruzione” e sul portale interno dell'ente “Intraweb” nella sezione dei servizi per i dipendenti della provincia”.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;

- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPC per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;

Le segnalazioni inoltrate potranno essere gestite esclusivamente dal “Responsabile” e dal “Dirigente del Servizio Personale” che accederanno alla piattaforma con credenziali riservate e personali nel rispetto delle misure minime di sicurezza in materia di tutela dei dati personali della Provincia di Modena.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione ” o del “Dirigente del Servizio Personale” e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” e al “Dirigente del Servizio Personale”, al gruppo di supporto e agli amministratori di sistema.

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione ”, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà, avvalendosi del “Dirigente del Servizio Personale ” ed eventualmente del gruppo di supporto, ad avviare, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. In caso di sua assenza o impedimento procederà il “Dirigente del Servizio Personale ”.

Il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”, il “Dirigente del Servizio Personale, i componenti del gruppo di supporto e gli amministratori di sistema rispondono disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorrono nelle altre forme di responsabilità previste nella L. 179/2017.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere; le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriori 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione”, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1) a comunicare l'esito dell'accertamento al Segretario Generale e al Dirigente Responsabile del Servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purchè la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che in tal caso provvederà direttamente;

2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;

3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

Il "Responsabile", a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Precauzioni per la tutela del segnalante

Art. 4) La tutela del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata, ai sensi del comma 3 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla L. 179/2017.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'accesso, istituito disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 5) Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

I dipendenti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, **non possono essere sanzionati, demansionati, trasferiti, licenziati** o sottoposti ad alcuna misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione (art. 54 bis, comma 1, D.lgs 165/2001).

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001.

Si precisa che in base al dettato normativo è a carico dell'Amministrazione Pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

La Provincia promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 6) La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

Art. 7) Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente atto per il Whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario e qualora le linee guida ANAC, richiamate dalla Legge 179/2017, prevedano la necessità di adeguamento.



Provincia
di Modena

Atto n. 5 del 10/01/2019

Oggetto: LEGGE 179/2017 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE
SEGNALA ILLECITI ADESIONE AL PROGETTO
“WHISTLEBLOWING PA”

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 5 del 10/01/2019 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 10/01/2019

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente